

Concorso internazionale di progettazione “Human Technopole: il nuovo HEADQUARTERS”

Data del documento: 07.06.2019

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 31/05/2019

In riferimento alle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE, elencate nel bando di concorso (Paragrafo 4-pagina 7): “Non possono partecipare al Concorso pena l’esclusione, coloro che potrebbero risultare favoriti a causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando e dei suoi allegati elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura o nella realizzazione del Concorso”.

È considerato motivo di esclusione aver predisposto uno dei documenti allegati al Documento di indirizzo alla Progettazione?

Con riferimento allo specifico quesito formulato, l’art. 4 del bando al punto n. 1, prevede che sia considerato motivo di esclusione aver “partecipato alla stesura del Bando e dei documenti allegati allo stesso, elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura”. A tal proposito si precisa che, nell’ “Elenco Elaborati Tecnici”, gli unici allegati al Documento di Indirizzo alla Progettazione effettivamente predisposti con riguardo specifico al concorso sono quelli sub n. 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.6.

Si precisa, inoltre, che per “elaborati da Arexpo” devono intendersi anche i documenti “commissionati” da Arexpo a fornitori terzi. Diversamente, per gli altri allegati al Documento di Indirizzo alla Progettazione, non predisposti od elaborati specificamente per il presente concorso, non trova applicazione la causa di esclusione di cui all’art. 4, punto n.1. Per tali documenti occorre tenere in considerazione le incompatibilità di cui all’art. 4, punto n. 2 del bando dovute a “l’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso”, che saranno oggetto di valutazione in concreto da parte del RUP, successivamente alla seduta pubblica di cui all’art. 16 del bando, unitamente alla verifica dei documenti contenuti nella busta amministrativa, ai fini dell’aggiudicazione del concorso e dell’attribuzione dei premi, come previsto dall’art. 20 del bando. Resta fermo in ogni caso che il RUP, nella medesima sede, provvederà a verificare l’eventuale sussistenza di tutte le cause di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 4, nonché dei conflitti di interesse secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Domanda n. 2 del 03/06/2019

Si chiede di voler confermare che ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da affidare.. In attesa di un vostro riscontro, distinti saluti.

Si conferma che, come specificato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 1 e s.m.i., ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la

realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

Domanda n. 3 del 04/06/2019

Do we understand it right, that we, as a foreign competitor, do not need to have the pec or a certificated Signature for the Forms within the Virtuale A, Primo Grado. We will print, sign, scan and than upload the Forms, for example the DGUE?

Premesso che, come previsto dall'art. 26 del bando, la lingua ufficiale del concorso è l'italiano e che non si potrà dare seguito ad ulteriori quesiti in lingua straniera se non accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata, si precisa che ai soli fini della registrazione sulla piattaforma Concorrimi, i concorrenti stranieri, ove non siano dotati di posta elettronica certificata (PEC), possono utilizzare la mail ordinaria.

Con riferimento invece alla firma digitale, ai fini della sottoscrizione dei documenti amministrativi, i concorrenti devono disporre di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di concorrente stabilito in uno Stato diverso dagli Stati membri UE, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore in conformità della normativa vigente nello Stato di residenza, a condizione che vengano indicate le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal certificatore.

Domanda n. 4 del 04/06/2019

Do we understand it right, that we, as a foreign competitor, do not need to have the pec or a certificated Signature for the Forms within the Virtuale A, Primo Grado. We will print, sign, scan and than upload the Forms, for example the DGUE?

Con riferimento al quesito formulato, vedasi risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

Domanda n. 5 del 04/06/2019

Art 11 Bando

I documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma.

Qualora il Capogruppo sia un'azienda di ingegneria estera e' possibile non sottoscriverli digitalmente?

I documenti di cui all'art. 11, numeri 1), 2) 4) e 5) devono essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma.

Si conferma che anche in caso di società di ingegneria estera, che sia capogruppo di un raggruppamento temporaneo, sussiste l'obbligo di sottoscrivere digitalmente i sopra elencati documenti. Specificamente si rinvia alla risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

Domanda n. 6 del 04/06/2019

Art 11 bando di concorso

o, nel caso

di partecipanti residenti in un altro Stato, indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che soddisfino formalità e requisiti equivalenti.

Cosa si intende esattamente per formalità e requisiti equivalenti? Un 'indirizzo di posta elettronica appartenente alla società' di architettura estera capogruppo e' da ritenersi valido?

Con riferimento al quesito formulato, vedasi risposta al quesito n. 3 del 4/06/2019.

Domanda n. 7 del 05/06/2019

In merito ai soggetti ammessi alla partecipazione del concorso, è possibile partecipare con una stabile organizzazione, ovvero branch di società costituita in paese extra EU? Se sì, per la stazione appaltante sono ritenuti validi i requisiti tecnico-economici posseduti della società casa-madre? Se no, quale documentazione è necessario produrre?

Come specificato dall'art. 3 del bando, sono ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ciò posto, si rileva, in linea generale, che è ammessa la partecipazione di un'impresa estera tramite la propria filiale con sede in Italia, a condizione che tale sede secondaria sia stata costituita nel rispetto delle norme del codice civile e che quindi sia a tutti gli effetti di legge qualificabile come "stabile organizzazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 162 del D.p.r. n. 917/1986. In tale ipotesi la società estera partecipa alla gara avvalendosi per tramite della filiale italiana, che costituisce un mero organo di rappresentanza o una estensione in Italia dell'impresa madre, con la conseguenza che possono essere ritenuti validi i requisiti tecnico-economici della società madre.

Diversamente, nel caso in cui il rapporto tra la filiale e la società madre sia di natura diversa o sia stato costituito con forme differenti da quanto sopra esposto, la filiale potrebbe partecipare al concorso utilizzando l'istituto dell'avvalimento o del raggruppamento temporaneo, con le modalità e le forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal bando.

Resta fermo in ogni caso che l'avvalimento non può essere ammesso nel caso in cui l'impresa ausiliaria abbia la sede legale in un Paese non aderente all'Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell'Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento dell'ausiliaria.

Domanda n. 8 del 05/06/2019

Per il secondo grado, è possibile usufruire dell'avvalimento dei requisiti tecnico-economici da parte di una società extra EU?

Vedasi risposta al quesito n. 7 del 5/6/2019.
